



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE**

Ordinanza n° 06 /2017

**MISURE TECNICHE PER PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA
ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone,

- VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);
- VISTO: il D.P.R 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO: il Decreto Legislativo n 4/2012 e successive modifiche, misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 1 marzo 2012 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 1224/2009;
- VISTO: Il Decreto Ministeriale 3 Giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante attuazione delle misure 14,15 e 16 del Piano di Azione, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel mediterraneo;
- VISTO: il Decreto Direttoriale 28 Luglio 2016 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO: il regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla nuova politica comune della pesca;
- VISTO: il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO: il Regolamento di Esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009;
- VISTO: il Regolamento (CE) 1967/2006 e successive modifiche, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO: il Regolamento (CE) 1010/2009 e successivamente modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

RITENUTO: necessario regolamentare la modalità di comunicazione delle attività di pesca professionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, alla luce dei mutati riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali;

ORDINA

Articolo 1

(Ingresso e uscita dei Pescherecci dai porti del Compartimento marittimo di Monfalcone)

Le comunicazioni di cui all'art. 4 comma 1 del D.D. 28 luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (G.U. n 209 del 07.09.2016), per tutti i pescherecci di lunghezza uguale o superiore ai 12 metri e inferiori a 15, esentati dall'istallazione del sistema di controllo satellitare V.M.S., dovranno essere tempestivamente effettuate alla sala Operativa di questo Comando mediante modalità radio (VHF) o telefonica (0481- 496611), esplicitando la natura della chiamata, la matricola di iscrizione e l'eventuale presenza a bordo di specie soggette a piani pluriennali di ricostruzione quali tonno (BFT) e pesce spada (SWO), facendo salvo l'obbligo di prenotazione previsto per tali tipologie di cattura. Per uscita e rientro in porto si intendono le operazioni di disormeggio e ormeggio.

Articolo 2

(Limiti Generali all'impiego degli attrezzi da pesca)

Le operazioni di sbarco e/o stivaggio degli attrezzi da pesca di cui agli artt. 1 e 3 del D.D. 28 Luglio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dovranno essere tempestivamente comunicate alla sala Operativa di questo Comando, mediante radio (VHF) o in modalità telefonica (0481- 496611).

Articolo 3

(sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

(Disposizioni Finali)

Per tutto quanto non espressamente menzionato in senso alla presente ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria e nazionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Monfalcone, li 20/02/2017

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Pasquale DI GIOIA